



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 2752

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la allora V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1384, in data 7 marzo 2016, con il quale la soc. Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), ha ottenuto l'approvazione di un documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution";

VISTA la nota in data 20 aprile 2017, con la quale la soc. Microrex s.p.a ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "reDvolution" ad una versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla soc. Serinn snc, mod. IL-180/10 (con angolo di apertura fascio a 10°) e mod.IL-180/17 (con angolo di apertura fascio a 17°), da utilizzare singolarmente o in abbinamento;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che le modifiche hardware apportate al dispositivo non influiscono sulla corretta acquisizione delle immagini essendo anzi migliorative;

## D E C R E T A

Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi,8-Ponte Buggianese (PT), alla versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla soc. Serinn snc, mod. IL-180/10 (con angolo di apertura fascio a 10°) e mod.IL-180/17 (con angolo di apertura fascio a 17°), da utilizzare singolarmente o in abbinamento .

Art.2. Il dispositivo "reDvolution" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 dello stesso decreto legislativo.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e nel manuale Utente.

Art.3. Il dispositivo denominato "reDvolution", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica aggiornata con l'estensione richiesta e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1384 del 7 marzo 2016 e del presente decreto.

Roma, 12/05/2017

II DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Sergio Dondolini)

